

SCHEMA DI CONTRATTO
CONDIZIONI SPECIALI



SI FA PRESENTE CHE NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO FOSSE STIPULATO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 679/2016 L'ART. 16G DELLE CONDIZIONI GENERALI POTREBBE ESSERE ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI IN ESSO CONTENUTE

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Manutenzione dei Servizi

Articolo 7 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 8 S: Garanzie sui Servizi erogati

Articolo 9 S: Subappalto

Articolo 9Bis S: Contratti continuativi di cooperazione

Articolo 10 S: Data di Avvio del Servizio

Articolo 11 S: Risorse impiegate nel Servizio

Articolo 12 S: Consegna delle Carte

Articolo 13 S: Monitoraggio

Articolo 14 S: Verifica di conformità

Articolo 15 S: Penali

Articolo 16 S: Corrispettivo

Articolo 17 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 18 s: Commissioni a carico del beneficiario della Carta di Inclusione

Articolo 19 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 21 S: Nomina Responsabile Trattamento dati personali

Articolo 22 S: Pendenza di ricorso

Articolo 23 S: Collegio consultivo tecnico

Articolo 24 S: Forza maggiore

Articolo 25 S: Comunicazioni

Articolo 26 S: Obblighi relativi al Codice Etico

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile
Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa
Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali
Articolo 10 G: Garanzia definitiva
Articolo 11 G: Recesso
Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi
Articolo 14 G: Subappalto
Articolo 15 G: Foro esclusivo
Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali
Articolo 17 G: Risoluzione
Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Articolo 19 G: Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, Codice fiscale 80415740580, con sede legale in Roma, Via XX Settembre n. 97, ivi domiciliato ai fini del presente atto, nella persona del _____ nato a _____, il _____, quale _____ Direzione _____ (di seguito, per brevità, anche **"Committente"** o **"Parte Pubblica"**)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità congiuntamente anche **"Impresa"** o **"Fornitore"** o **"Gestore"**)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche **"Impresa"** o **"Fornitore"** o **"Gestore"**)

PREMESSO CHE

- a) Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- b) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- c) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- d) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- e) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: A02ACE1EE0;
- f) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall'Amministrazione con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



- g) il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S”; in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- h) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta economica; Allegato “II” Capitolato tecnico; Allegato “III” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato “IV” Patto di integrità; nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- i) il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
- j) valgono le seguenti definizioni:
- per la Committente o Parte Pubblica si intende: Ministero dell’economia e delle Finanze;
 - Amministrazione/i: Ministero dell’Economia e delle Finanze e/o Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e/o INPS;
 - Gestore: Fornitore del Servizio integrato di Gestione della Carta Acquisti e Carta di Inclusione;
 - le definizioni indicate nel Capitolato Tecnico si intendono richiamate;
 - ogni volta che nelle Condizioni Generali viene eseguito un riferimento a “Committente e/o Amministrazioni”, l’espressione deve intendersi riferita alla Committente.

[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: ____ risulta allo stato pendente, innanzi al _____, giudizio R.G. _____, instaurato dalla _____ contro _____, per _____.]

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l’individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e/o INPS), affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel Contratto stesso.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nei relativi Allegati.
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore si obbliga ad emettere Carte - Carte Acquisti e/o Carte di Inclusione - fino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo di 1.700.000 di carte (di cui 500.000 Carte Acquisti e 1.200.000 Carte di Inclusione), con la conseguente prestazione dei servizi correlati all'utilizzo delle carte stesse, come previsti nel medesimo Contratto medesimo e nei relativi Allegati; in via opzionale, il Gestore si obbliga, altresì, ad erogare, qualora richiesto dalla Committente, per un valore massimo di Euro 881.000,00, un servizio di invio di materiale informativo, nelle modalità di cui al paragrafo 1.2 lettera H del Capitolato tecnico. Posto che il quantitativo sopra indicato potrebbe variare nel caso in cui i Programmi della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione nel corso della vigenza del Contratto non siano più finanziati oppure i relativi finanziamenti vengano ridotti, sia in riferimento alla Carta Acquisti che alla Carta di Inclusione, lo stesso non è da considerare vincolante per la Committente e/o Ministero del Lavoro, che pertanto non risponderanno nei confronti del Gestore in caso di emissione di un numero di carte anche notevolmente inferiore.
4. Il Gestore, pertanto, prende atto e accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi/carte, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi e le relative carte potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del quantitativo massimo complessivo di carte. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui agli articoli 17 G e 11 G.
5. La Committente stipula con il Gestore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, per la Carta Acquisti e la Carta di Inclusione e i relativi rapporti amministrativi, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati, con particolare riferimento ai paragrafi 1.1 e 1.2 del Capitolato Tecnico, quali:
 - A. Servizi Finanziari;
 - B. Servizi Amministrativi;
 - C. Servizi di Rendicontazione;
 - D. Servizi di Corrispondenza rivolte ai Richiedenti o ai Titolari della carta;
 - E. Servizi di Informazione al pubblico;
 - F. Servizio Gestione Ordini;
 - G. Servizio di Richiesta saldo residuo;



- H. Servizio opzionale: servizio di invio di materiale informativo (applicabile solo per Carta Acquisti su richiesta della Committente).
6. Il Gestore prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa e dell'Amministrazione. Ne consegue che il Gestore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia di cui alla documentazione di gara, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre il Gestore si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'articolo 15 S "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Gestore.
7. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
8. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso tutti i luoghi previsti dal Capitolato tecnico e relativi allegati.
9. È designato quale Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del Codice, il Dott. _____.
<in alternativa> Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. _____>.
10. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 2 S - DURATA

1. La durata del Contratto è di **48 (quarantotto) mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Resta fermo quanto previsto al successivo comma 4 del presente articolo.
2. La data di Avvio del Servizio avverrà contestualmente alla stipula.
3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di Avvio del Servizio in contraddittorio con il Fornitore.

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
5. Si precisa che, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei due mesi dalla stipula, il Fornitore potrà affiancare il Gestore che attualmente svolge il servizio oggetto del presente Contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
6. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi 2 (due) mesi di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime condizioni economiche applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
7. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.
8. Alla scadenza del Contratto, naturale o eventualmente estesa o prorogata, non sarà più possibile per il Gestore emettere nuove carte né sostituire o rinnovare quelle emesse durante la vigenza contrattuale. Il Gestore sarà comunque tenuto al rispetto integrale delle obbligazioni contrattuali, anche dopo la scadenza contrattuale come sopra definita, con riferimento alle carte in corso di validità alla scadenza contrattuale e fino alla loro relativa scadenza (36 mesi).
9. Le singole carte emesse nel corso di vigenza contrattuale avranno una validità massima di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di emissione. Resta inteso che il Gestore si impegna a garantire il servizio integrato di gestione delle Carte Acquisti e delle Carte di Inclusione e dei relativi rapporti amministrativi per l'intero periodo di validità di ciascuna carta, e quindi anche per il periodo che si estenderà oltre il termine di scadenza del presente Contratto e fino alla validità dell'ultima carta emessa in vigenza del presente Contratto. In tale periodo al Gestore verranno riconosciuti i corrispettivi di cui all'articolo 16 S; resta inteso che in tale periodo il Gestore sarà comunque tenuto al rispetto integrale delle obbligazioni contrattuali applicabili, ivi espressamente compreso l'articolo 4 S.



ARTICOLO 3 S - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente oltre alle opzioni di cui all'art.2 del presente Contratto, può:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice.
 - b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
 - d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e d), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

3. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata del Contratto, anche eventualmente prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo di carte elettroniche stimato, la Committente si riserva di richiedere all'aggiudicatario - agli stessi patti, prezzi e condizioni - di incrementare il predetto quantitativo massimo di Carte fino alla concorrenza di un massimo di un quinto, ai sensi dell'art. 120, co. 9 del Codice. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
4. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 4 S - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE

1. Sono a carico del Gestore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi,

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. Il Gestore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Gestore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. Il Gestore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente e l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Gestore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Il Gestore si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Il Gestore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Parte Pubblica e/o al Ministero del Lavoro e/o all'INPS di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto; (b) prestare i servizi oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati dalla Parte Pubblica e/o dal Ministero del Lavoro e/o dall'INPS.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in



materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

8. Il Gestore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Parte Pubblica e/o da terzi autorizzati.
9. Il Gestore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere, se necessario, agli uffici della Parte Pubblica e/o del Ministero del Lavoro e/o dell'INPS nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Gestore verificare preventivamente tali procedure.
10. Il Gestore garantisce alla Parte Pubblica di:
 - a. avere tutte le autorizzazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e del Capitolato tecnico;
 - b. possedere tutta la tecnologia, l'esperienza, il personale adeguatamente qualificato e gli strumenti informatici necessari e idonei per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e del Capitolato tecnico.
11. Il Gestore garantisce la disponibilità di una rete di sportelli ossia una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica (di cui all'Allegato 2 "Distribuzione degli sportelli sul territorio nazionale") che possa fornire funzioni di sportello (agenzie e/o filiali e/o uffici) per l'attivazione delle carte e per la relativa gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio. Il Gestore deve rendere disponibile alla "Data di avvio del servizio" e per tutta la durata dello stesso, la presenza di una rete di almeno 8.000 (ottomila) sportelli ripartiti per macro area territoriale così come indicato al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, con un margine di flessibilità non superiore al 20% rispetto ai singoli valori indicati in ciascuna macro area, opportunamente compensato tra le diverse macro aree in modo garantire comunque il totale di almeno 8.000 sportelli previsto a livello nazionale. Ogni variazione relativa alle indicazioni fornite per gli Sportelli dovrà essere oggetto di apposita comunicazione alla Committente da parte del Gestore.
12. Il Gestore si impegna, entro 10 (dieci) giorni dalla data di cui all'articolo 10 S "Data di Avvio del Servizio" comma 1, del presente Contratto, a comunicare alla Parte Pubblica, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25 S "Comunicazioni", la Lista degli sportelli di cui al precedente comma, con il relativo orario, giorno di apertura, indirizzo ed eventuali contatti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S e – successivamente ed in maniera tempestiva - ogni eventuale variazione della stessa. Il Gestore si impegna altresì, nel medesimo termine di cui all'articolo 10 S "Data di Avvio del Servizio", a pubblicare la predetta lista sul Portale telematico del Gestore e a mantenerla aggiornata.
13. Il Gestore si impegna a non richiedere ai Richiedenti, Beneficiari o Titolari, la sottoscrizione di alcun documento che non sia stato preventivamente approvato dalla Parte Pubblica e/o dal Ministero del Lavoro e/o dall'INPS. Il Gestore sarà tenuto alla restituzione alla Parte Pubblica degli eventuali importi utilizzati tramite le carte rilasciate in violazione del predetto obbligo, entro 2 (due) giorni lavorativi, ferma comunque l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S e/o l'eventuale risoluzione del Contratto.



14. Il Gestore si impegna a trasmettere alla Parte Pubblica e/o al Soggetto Attuatore, nonché ai soggetti espressamente indicati dalla Parte Pubblica, ivi inclusi quelli che dovessero subentrare nella gestione dei Programmi, i dati, le informazioni ed i documenti detenuti concernenti le carte emesse, comprese le domande presentate, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta ovvero nel diverso termine che potrà essere richiesto, ferma comunque l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S.
15. Il Gestore, al fine dell'emissione della **Carta Acquisti**, si impegna a verificare, al momento della presentazione del modulo (pre-stampato e/o scaricato dal Portale telematico) di richiesta da parte del Soggetto Richiedente, la completezza e la conformità dello stesso secondo le specifiche individuate dalla Parte Pubblica e/o dal Soggetto Attuatore/INPS e/o Ministero del Lavoro, ovvero il Gestore si impegna a verificare la conformità del modulo compilato dal Richiedente, anche rispetto ai requisiti di età anagrafici previsti dal Decreto legge del 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni in Legge n.133 del 6 agosto 2008 e s.m.i. e dal Decreto Legge n.4/2019, ferma comunque l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S.
16. Il Gestore si impegna, nel caso di clonazione delle Carte, alla consegna di nuove carte al Titolare e al rimborso, a proprio carico, di quanto indebitamente sottratto.
17. Il Gestore si obbliga a riaccreditare gli eventuali saldi residui delle carte alla Parte Pubblica, a seguito della disattivazione delle medesime carte su indicazione della Parte Pubblica o del Soggetto Attuatore/INPS, ferma comunque l'applicazione delle penali di cui all'art. 15.
18. In caso di inadempimento da parte del Gestore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
19. Il Gestore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S - PROPRIETA' DEL SOFTWARE E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente e/o l'Amministrazione e/o il Ministero del Lavoro acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente e/o l'Amministrazione potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il Gestore si obbliga

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente e/o dell'Amministrazione> in eventuali registri od elenchi pubblici.

4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S - MANUTENZIONE DEI SERVIZI

1. Il Gestore si obbliga a prestare la manutenzione dei servizi di cui all'articolo 1 S, comma 5, ove necessario (ivi inclusi i servizi di Portale telematico sia per Carta Acquisti che per Carta di Inclusione ed il Servizio di assistenza Telefonica indicati nel Capitolato tecnico), per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
2. La manutenzione dovrà essere erogata a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o Ministero del Lavoro, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S "Corrispettivo".
3. La manutenzione, ove necessaria, dovrà essere prestata per tutti i servizi indicati nel Capitolato tecnico e dovrà comprendere tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i servizi in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti con particolare riferimento ai servizi di Portale telematico per la Carta Acquisti e per la Carta di Inclusione ed al Servizio di Assistenza telefonica di cui al Capitolato tecnico. Si precisa che, ai fini del presente Contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei servizi in esecuzione.

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



5. La manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei servizi;
 - b. invio delle riparazioni e aggiornamenti che il Gestore mette a disposizione della Committente e/o Ministero del Lavoro e/o INPS.

ARTICOLO 7 S - DIMENSIONI MASSIME DEI SERVIZI

1. Il Gestore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. Il Gestore prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro i limiti di cui all'art. 1S comma 3.

ARTICOLO 8 S - GARANZIE SUI SERVIZI EROGATI

1. Il Gestore garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Il Gestore prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'articolo 1S, comma 6, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
4. Rispetto al software, l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti, a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti telefonici del servizio di manutenzione. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo della Committente), la Committente applicherà la penale di cui all'articolo 15 S "Penali".

ARTICOLO 9 S - SUBAPPALTO

[se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire:

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.]



[se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire i successivi commi:

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ <eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario: per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale>.

ARTICOLO 9BIS S - *EVENTUALI* CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi _____, in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d, dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto.

Le prestazioni di soggetti terzi rese in virtù di contratti di cui al comma 3, lettera d, dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 10 S - DATA DI AVVIO DEL SERVIZIO

1. Il Gestore entro 60 (sessanta) giorni dalla data di Avvio del Servizio del presente Contratto:
 - i. si impegna a predisporre tutte le infrastrutture e a compiere tutte le attività propedeutiche per rendere attivabili i servizi sia per Carta Acquisti che per Carta di Inclusione, di cui al precedente articolo 1 S, comma 5, lettere da A) a G), pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15 S.

Nell'arco di tempo sopra indicato, il Gestore sarà inoltre tenuto a fornire, tramite apposite comunicazioni periodiche da inviarsi alla Parte Pubblica e/o Ministero del Lavoro e/o INPS, con cadenza bisettimanale o diversamente accordata tra le parti, informazioni sullo stato di avanzamento nella predisposizione delle predette infrastrutture e attività, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15 S.

2. Con riferimento alle attività di cui al precedente articolo 1 S, comma 5, lett. B) e nello specifico al par. 1.1 lett. B, punto i) del Capitolato tecnico, la Parte Pubblica e/o il Soggetto Attuatore/INPS e/o Ministero del Lavoro dovranno mettere a disposizione ed inviare i modelli (ogni qualvolta le suddette amministrazioni lo ritenessero necessario) afferenti la modulistica di domanda e dati/informazioni/modello domanda scaricabile da portale telematico, necessari alla richiesta di Carta Acquisti, al Gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del presente Contratto. Il Gestore sarà tenuto a completare le suddette attività e a mettere a disposizione il relativo materiale informativo entro il termine di cui al precedente comma 1, ferma comunque l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S.

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



3. Il Gestore si impegna, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta della Parte Pubblica a predisporre tutte le infrastrutture e a compiere tutte le attività propedeutiche per rendere attivabile il servizio di cui al precedente articolo 1 S, comma 5, lettera H), ferma comunque l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S.
4. Il Gestore si impegna ad inviare il materiale informativo di cui al precedente articolo 1 S, comma 5, lettera H), entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione da parte del Soggetto Attuatore/INPS e/o della Parte Pubblica del relativo contenuto, ferma comunque l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S.
5. Le date in cui il Gestore è pronto ad erogare effettivamente i servizi di cui ai precedenti commi 1, 3 e 4 sono comunicate dal Gestore alla Parte Pubblica e/o al Soggetto Attuatore/INPS secondo le modalità previste al successivo articolo 25 S "Comunicazioni" del presente Contratto e dal Capitolato tecnico.
6. Il Gestore si obbliga ad erogare i servizi di cui all'articolo 1 S, improrogabilmente, entro i termini indicati nel presente articolo, pena l'applicazione di cui all'articolo 15 S "Penali.

ARTICOLO 11 S - RISORSE IMPEGATE NELL'APPALTO

1. Il Gestore (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, tra le proprie risorse, un Responsabile unico operativo delle attività contrattuali se diverso dal Responsabile del Contratto (di cui al par. 8 del Capitolato Tecnico), affinché la Committente e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possa/possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Il Gestore, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, dovrà consegnare i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti.
3. Le figure che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni, il Gestore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione del Responsabile nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, il curriculum della nuova figura.
5. Il Gestore riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile qualora le prestazioni di competenza fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto. In tal caso, il Gestore dovrà proporre una nuova figura entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, ferma comunque l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.



6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Committente ritenga la figura proposta non idonea allo svolgimento dell'attività, la medesima ne darà comunicazione al Gestore, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione ferma comunque l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S.
8. Si precisa che le nuove figure devono avere titoli ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, il Gestore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
10. Nel caso in cui il Gestore proceda alla sostituzione della figura senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni, di applicare la penale di cui al successivo articolo 15 S. Il Gestore prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12 S - CONSEGNA DELLE CARTE

1. Le Carte dovranno essere realizzate nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Parte Pubblica e/o Ministero del Lavoro e/o INPS, e consegnate secondo le modalità e le tempistiche previste nel Capitolato tecnico.
2. Il disegno della carta dovrà in ogni caso essere approvato dalla Parte Pubblica e/o Ministero del Lavoro prima dell'avvio in produzione. La loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. La Parte Pubblica e/o il Ministero del Lavoro si riservano il diritto di variare il disegno delle Carte nel periodo di vigenza del Contratto, fermo restando il diritto del Gestore di distribuire le carte già prodotte e non ancora messe in circolazione.
4. La consegna del PIN per ciascuna Carta dovrà avvenire secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico.
5. Ove vengano riscontrate anomalie, il Gestore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime.
6. Il Gestore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordate con la Parte Pubblica e/o Ministero del Lavoro, equivale a "ritardo o mancata consegna".

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



7. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Gestore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente e le Amministrazioni restare estranee ai rapporti tra il Gestore e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 13 S - MONITORAGGIO

1. Il Gestore prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali tenendo conto dei processi di funzionamento del Servizio di gestione delle carte (par. 2 del Capitolato tecnico), caratteristiche delle carte (par. 3 del Capitolato tecnico), modalità di incasso fondi (par. 4 del Capitolato tecnico), Servizio di Assistenza telefonica (par. 5 del Capitolato tecnico), servizio di Portale telematico (par. 6 del Capitolato tecnico) e relativi livelli di servizio previsti nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 14 S - VERIFICA DI CONFORMITA'

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati:
 - i. con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 5 dalla lett. A. alla lett. G.);
 - ii. con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 5 dalla lett. H.
3. Il Gestore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente, eventualmente anche su richiesta del Ministero del Lavoro e/o INPS.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni.
5. Il Gestore dovrà provvedere a configurare i servizi oggetto dell'appalto secondo le modalità ed i tempi di cui al presente Contratto ed al Capitolato tecnico.
6. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
7. In sede di Verifica di conformità il Gestore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi al reperimento di tutte le informazioni di dettaglio sul servizio necessarie per la presa in carico da parte della Committente.
8. Delle operazioni di Verifica di conformità, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
9. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in



termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.

10. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.

Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, potranno essere ripetute per ogni prestazione con cadenza semestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.

11. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei Servizi così come richiesti nel Capitolato tecnico, sarà emessa una penale rispetto ai casi riscontrati.
12. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini concordati con la Committente o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, sarà emessa una penale rispetto ai casi riscontrati
13. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica.
14. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
15. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
16. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Gestore.
17. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37 dell'Allegato II.14.
18. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
19. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
20. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Il certificato verrà



emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'articolo 1 S.

ARTICOLO 15 S - PENALI

1. In caso di mancata attivazione del servizio oggetto del presente Contratto imputabile al Gestore, entro il termine di cui all'articolo 10 S, comma 1 lett. i., la Committente applicherà una penale pari a **Euro 250.000,00** (duecentocinquatamila/00). Inoltre a decorrere dal predetto termine per ogni settimana lavorativa di ritardo la Committente applicherà una penale pari ad **Euro 500,00** (cinquecento/00).
2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 10 S commi 2, 3 e 4 del presente Contratto, **affidente l'Avvio delle attività**, la Committente applicherà al Gestore una penale pari ad **Euro 500,00** (cinquecento/00) per ciascun inadempimento rilevato.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 11 S commi 5 e 7 del presente Contratto, in **riferimento alla sostituzione del Responsabile del Contratto e/o Responsabile unico operativo**, la Committente, per ogni singolo inadempimento, applicherà al Gestore una penale pari ad **Euro 100,00** (cento/00).
4. In caso di mancato adempimento di quanto previsto all'articolo 4 S, comma 13, ossia la **sottoscrizione di documenti che non siano stati preventivamente approvati** dalla Parte Pubblica e/o dal Ministero del Lavoro e/o dall'INPS, la Committente applicherà, per ogni singolo inadempimento, al Gestore una penale pari ad **Euro 2.000,00** (duemila/00).
5. In caso di mancato rispetto del termine di 30 (trenta) giorni di cui all'articolo 4 S comma 14 per **l'invio di dati, informazioni e documenti detenuti concernenti** le carte emesse, comprese le domande presentate, la Committente, per ogni singolo inadempimento, applicherà al Gestore una penale pari ad **Euro 200,00** (duecento/00).
6. In caso di mancato rispetto del termine dei 2 (due) giorni lavorativi per **l'accredito di eventuali importi utilizzati** tramite le carte di cui all'articolo 4 S comma 13, la Committente, per ogni singolo inadempimento, applicherà al Gestore una penale pari ad **Euro 500,00** (cinquecento/00).
7. In caso di mancato riaccredito di eventuali saldi residui delle carte alla Parte Pubblica di cui all'articolo 4 S comma 17, la Committente, per ogni singolo inadempimento, applicherà al Gestore una penale pari ad **Euro 500,00** (cinquecento/00).
8. In caso di mancata attivazione del **Portale telematico** di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 del Capitolato tecnico, entro il termine previsto dall'articolo 10 S comma 1 del Contratto, la Committente applicherà al Gestore una penale pari ad **Euro 1.000,00** (mille/00).
9. In caso di mancata attivazione di ciascuna delle funzionalità previste ai paragrafi 6.1 e 6.2 del Capitolato tecnico, entro il termine previsto dall'articolo 10 S comma 1 del Contratto, per i servizi di **Portale telematico**, la Committente, per ogni singolo inadempimento, applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 200,00** (duecento/00).
10. In caso di mancata attivazione di quanto previsto all'art. 3 G comma 7, la Committente applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 500,00** (cinquecento/00).
11. In caso di mancato rispetto del **termine delle 6 (sei) ore lavorative** di cui al paragrafo 6 del Capitolato tecnico per la mancata soluzione di malfunzionamenti dei servizi di **Portale telematico** di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà



- al Gestore una penale pari ad **Euro 1.000,00** (mille/00). Nel caso tali malfunzionamenti non fossero risolti nelle ulteriori 6 ore lavorative successive, la Committente applicherà al Gestore una penale pari ad **Euro 200,00** (duecento/00) per ciascuna ora di ritardo.
12. In caso di mancato rispetto del termine di cui al paragrafo 1.1 lett. C, punto ii) del Capitolato tecnico per la trasmissione alla Parte Pubblica e/o al Soggetto Attuatore/INPS e/o Ministero del Lavoro del **dettaglio delle spese delle carte emesse**, la Committente, per ogni singolo inadempimento, applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 200,00** (duecento/00).
 13. In caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 10 S, comma 1 del presente Contratto, per **l'invio delle comunicazioni** da inviare con cadenza bisettimanale o nel termine diversamente concordato tra le parti, la Committente, per ogni singolo inadempimento, applicherà una penale pari a **Euro 200,00** (duecento/00).
 14. In caso di mancato rispetto del termine previsto all'articolo 4 S comma 12, la Committente applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 500,00** (cinquecento/00).
 15. Il Gestore prende atto che, in caso di **interruzione della verifica di conformità** di cui all'articolo 14 S per cause imputabili al Gestore, la Committente applicherà al Gestore una penale pari ad **Euro 500,00** (cinquecento/00).
 16. Per ogni giorno di ritardo, in caso di mancata messa a disposizione nei termini previsti della **modulistica di domanda e dati/informazioni/modello domanda scaricabile da portale telematico** presso ogni singolo sportello del Gestore di cui all'articolo 1 S, comma 5, lettera B), e di cui al par. 1.1. lettera B punto i) del Capitolato tecnico, la Committente applicherà al Gestore una penale pari ad **Euro 500,00** (cinquecento/00) per ogni ufficio/sportello in cui non viene adempiuta l'obbligazione.
 17. Per ciascun inadempimento che comporti il mancato rispetto delle obbligazioni assunte dal Gestore sulla **conformità dei moduli/documentazione scaricata dal Portale telematico**, ai sensi dell'articolo 4 S, comma 15, la Committente applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 10,00** (dieci/00) per ogni carta per cui si è verificato l'inadempimento.
 18. In caso di mancato rispetto delle condizioni di orari e giorni di apertura al pubblico degli sportelli di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà al Gestore una penale pari ad **Euro 2.000,00** (duemila/00) per ogni sportello in cui non viene adempiuta l'obbligazione.
 19. In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nel paragrafo 2.1 A), punto 8 e paragrafo 2.1 C), punto 5 del Capitolato tecnico per la **digitalizzazione dei dati richiesti/ invio telematico** al Soggetto Attuatore/INPS, la Committente applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 50,00** (cinquanta/00) per ogni singola richiesta per cui si verifica l'inadempimento.
 20. In caso il mancato rispetto dei termini e delle obbligazioni stabilite ai paragrafi 2.1 A), punto 12 per **l'invio della comunicazione dell'esito della verifica e dell'eventuale ritiro della Carta** e 2.1 C) punto 2 per **l'invito a ritirare la Carta di Inclusione attiva e carica** del Capitolato Tecnico, anche nei casi di sostituzione della predetta carta ed ai sensi del paragrafo 2.7, lettera e) del Capitolato tecnico, afferente sia la Carta Acquisti e sia la Carta di Inclusione, nonché per la eventuale ulteriore comunicazione di sollecito, la Committente applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 50,00** (cinquanta/00) per ciascuna singola comunicazione per cui si verifica l'inadempimento.



21. In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti al paragrafo 2.5, punto 4, del Capitolato tecnico rispettivamente per la **consegna della nuova carta**, la Committente applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 50,00** (cinquanta/00) per ciascuna carta per cui si verifica l'inadempimento.
22. In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti al paragrafo 2.5, punto 5, del Capitolato tecnico, per l'**accredito sulla nuova carta**, la Committente applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 50,00** (cinquanta/00) per ciascuna carta per cui si verifica l'inadempimento.
23. In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti al paragrafo 2.6, punti 2 e 3, del Capitolato tecnico rispettivamente per la **consegna della nuova carta e per l'accredito del saldo residuo sulla nuova carta**, la Committente applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 50,00** (cinquanta/00) per ciascuna carta per cui si verifica l'inadempimento.
24. In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti al paragrafo 2.6, punto 4, del Capitolato tecnico per la **comunicazione dell'aggiornamento dei dati**, la Committente applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 10,00** (dieci/00) per ciascuna carta per cui si verifica l'inadempimento.
25. In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti al paragrafo 2.7, punti 1 e 3, del Capitolato tecnico rispettivamente per la **comunicazione della prossima scadenza**, anche in riferimento alle attività che il Gestore è tenuto a svolgere ai sensi del paragrafo 2.7, lettera a) del Capitolato tecnico, e per la **consegna della nuova carta**, la Committente applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 10,00** (dieci/00) per ciascuna carta per cui si verifica l'inadempimento.
26. In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti al paragrafo 2.8, punto 1, del Capitolato tecnico anche in riferimento alle attività che il Gestore è tenuto a svolgere ai sensi del paragrafo 2.7, lettera d), del Capitolato tecnico, per la **trasmissione della documentazione**, la Committente applicherà al Gestore una penale pari ad euro **10,00 (dieci/00)** per ciascuna pratica per cui si verifica l'inadempimento.
27. In caso di mancato rispetto del termine fissato per l'invio della **reportistica** relativa alle chiamate ricevute di cui al paragrafo 7.1.1 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 100,00** (cento/00).
28. In caso di mancato rispetto dei termini fissati per l'invio della **reportistica**, di cui al paragrafo 7.2.1 del Capitolato tecnico, la Committente, per ogni singolo inadempimento, applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 100,00** (cento/00).
29. Con riferimento al livello di servizio afferente gli SMS sul saldo residuo di cui ai paragrafi 5.1 lett. i) e 7.2 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro **100,00** (cento/00) per ogni punto percentuale inferiore al 95%.
30. Per ogni punto percentuale di scostamento, ove previsto, in senso peggiorativo rispetto **ai livelli di servizio** di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 100,00** (cento/00).
31. Per ogni punto percentuale di scostamento, ove previsto, in senso peggiorativo rispetto **ai livelli di servizio afferenti le chiamate** di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà una penale pari a **Euro 1.000,00** (mille/00) per ciascun inadempimento verificatosi, esclusi i livelli di servizi per i quali sono previste specifiche penali.



32. Per il mancato rispetto del termine fissato per **l'invio dei riferimenti del Responsabile del Contratto**, di cui al paragrafo 8 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 200,00** (duecento/00).
33. *<Eventuale, da inserire solo qualora il PIN della carta venga inviato alla residenza del titolare>*: In caso di mancato rispetto a ciascuno dei termini stabiliti al paragrafo 2.1 A) punto 17 del Capitolato Tecnico, per l'invio al Titolare del PIN, anche nei casi di sostituzione della carta ai sensi del paragrafo 2.7 lettera f) del Capitolato tecnico, la Committente applicherà al Gestore una penale pari a **Euro 20,00** (venti/00) per ciascuna singola carta per cui si verifica l'inadempimento.
34. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 21 S del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari ad **Euro 500,00** (cinquecento/00) per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 19 S "Condizioni particolari di risoluzione".
35. *<nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile/sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento>*: Nel caso in cui, come previsto all'articolo 21 S, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari ad **Euro 500,00** (cinquecento/00) per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 19 S "Condizione particolare di risoluzione".
14. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
15. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
16. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente e/o l'Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.



17. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
18. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
19. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 16 S - CORRISPETTIVO

1. Per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, la Parte Pubblica riconosce al Gestore:

a) per i servizi di cui all'**articolo 1 S, comma 4, lettere da A) ad G)**, un corrispettivo complessivo pari a € ____ (____/____) su base annua per ciascuna **Carta Acquisti emessa** e pari a € ____ (____/____) su base annua per ciascuna **Carta di Inclusione emessa**, calcolato pro-rata in base ai giorni effettivi trascorsi dal giorno dell'emissione al giorno della disattivazione; in caso di sostituzione della carta, nel periodo che intercorre tra la vecchia carta disattivata e la nuova carta attiva, la Parte Pubblica riconosce al Gestore un corrispettivo pari alla data di attivazione della vecchia carta, fino alla data di disattivazione della nuova carta.

La formula di riferimento per il calcolo del corrispettivo **pro-rata, in base ai giorni effettivi trascorsi dal giorno dell'emissione al giorno della disattivazione**, è la seguente:

$$Cg_{A-G} * \sum_{i=1}^n PVi$$

dove:

n = numero di carte in circolazione nell'anno di riferimento

Cg_{A-G} = costo giornaliero dei servizi da A) a G), ovvero costo annuo dei servizi /365

PVi = periodo di validità della carta i-esima, ovvero numero di giorni di validità della carta i-esima determinati dalla differenza tra la **data di fine periodo o di eventuale disattivazione della carta e la data di attivazione (la data di disattivazione è quella disposta dal Soggetto Attuatore/INPS più 2 giorni lavorativi, così come meglio precisato nel Capitolato tecnico)**.

b) per il servizio opzionale di cui all'**articolo 1 S, comma 4, lettera H)**, un corrispettivo determinato massimo pari ad Euro 881.000,00 sulla base dei seguenti prezzi unitari:



SERVIZIO DI INVIO MATERIALE INFORMATIVO	Prezzi unitari (Euro)
<i>Stampa a colori della prima pagina ed imbustamento (stampa 4+0 colori)</i>	€ ____
<i>Stampa a colori delle pagine successive ed imbustamento (stampa 4+0 colori)</i>	€ ____
<i>Stampa in bianco e nero della prima pagina ed imbustamento</i>	€ ____
<i>Stampa in bianco e nero delle pagine successive ed imbustamento</i>	€ ____
<i>Normalizzazione indirizzo</i>	€ ____
<i>Spedizione fino a 20 gr. – fino a 3 fogli UNI DIN A4</i>	€ ____
<i>Spedizione da 20 a 50 gr. – fino a 8 fogli UNI DIN A4</i>	€ ____

2. Tutti gli importi indicati si intendono IVA Esclusa.
3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
1. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
2. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
3. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.
4. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto devono trasmettere al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:
 - le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
 - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.

5. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
6. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino al Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

ARTICOLO 17 S BIS - REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi relativi ai servizi di cui all'articolo 16 S comma 1 lett. a) e lett. b) di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice dei Prezzi al Consumo pubblicato da ISTAT.
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula della Contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all' 80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. In particolare, il procedimento di revisione sarà attivato esclusivamente su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.
4. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla conclusione dei Periodi di rilevazione.
5. Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, a far data dalla conclusione del relativo Periodo di rilevazione, il corrispettivo potrà essere adeguato applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione un incremento pari all'80% dell'incremento del prezzo, detratta l'alea del 5%, sulla base della variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.
6. Il Committente con propria determinazione, provvederà all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione – in caso di aumento degli stessi, previa istanza del Fornitore – limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



articolo.

7. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 11 G delle Condizioni Generali oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
8. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 17 S - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S comma 1 lett. a), il Gestore potrà emettere fattura con cadenza bimestrale posticipata; tali corrispettivi saranno fatturati sulla base dei giorni in cui ciascuna carta risulta in circolazione nel bimestre di riferimento.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S comma 1 lett. b), il Gestore potrà emettere fattura con cadenza bimestrale posticipata; tali corrispettivi saranno fatturati sulla base del servizio richiesto.
3. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Gestore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora il Gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della Parte Pubblica da inviare tramite PEC.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Gestore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Gestore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Si precisa che per tutte le fasi (quali a titolo esemplificativo quelle di analisi, verifica di conformità etc.) la fattura potrà essere emessa solo al termine positivo delle verifiche di conformità.
7. Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.
8. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
9. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



- mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
10. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
 11. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 12. Si precisa che le fatture di cui ai comma 1 e 2 dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente.
 13. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ Ufficio _____ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) A02ACE1EE0. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
 14. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
 15. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
 16. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
 17. *< per il subappalto:* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario>
 18. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125 comma 7 del Codice e del, D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
 19. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
 20. Sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni



del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

21. *<in caso di RTI i conti correnti di ogni Impresa in caso di fatturazione pro quota:* Il conto corrente dedicato è il seguente: _____>.
22. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
23. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
24. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
25. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 18 S - *EVENTUALI* COMMISSIONI A CARICO DEL BENEFICIARIO DELLA CARTA DI INCLUSIONE

1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 21.1 lett. f) del Disciplinare di gara, il Gestore applica:
 - a. per ogni prelievo di contanti della Carta di Inclusionione da ATM del Gestore sul territorio italiano, una commissione pari ad **Euro** _____,____ (**___/00**); la commissione viene addebitata sul plafond della Carta di Inclusionione.
 - b. per ogni prelievo di contanti della Carta di Inclusionione dagli altri ATM sul territorio italiano, una commissione pari ad **Euro** _____,____ (**___/00**); la commissione viene addebitata sul plafond della Carta di Inclusionione.
 - c. per ogni bonifico (bonifico SEPA) presso gli sportelli del Gestore verso conti diversi da quelli del Gestore, una commissione pari ad **Euro** _____,____ (**___/00**); la commissione viene addebitata sul plafond della Carta di Inclusionione.



- d. per ogni bonifico (bonifico SEPA) presso gli sportelli del Gestore tra conti presenti presso il Gestore, una commissione pari ad **Euro** _____ (____/00); la commissione viene addebitata sul plafond della Carta di Inclusione.
2. È prevista la possibilità, in corso di esecuzione contrattuale, di modifica delle suddette commissioni, in attuazione di eventuali sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari, e/o a fronte di un'eventuale richiesta da parte del Gestore, in termini di miglior favore nei confronti dei beneficiari.

ARTICOLO 19 S - CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a. nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 21 S, ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile/Sub Responsabile del trattamento;
 - b. nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 21 S, risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile/Sub Responsabile del trattamento.
 - c. nel caso in cui, a fronte della diffida dell'Amministrazione comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Amministrazione o da terzi autorizzati nei confronti del Gestore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Gestore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", come previsto dall'"Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali".

Resta fermo quanto previsto all'articolo 21 S.

2. La Committente ha la facoltà di risolvere il contratto nel caso di mancata o non conforme attuazione delle condizioni minime prescritte in fase di esecuzione contrattuale.
3. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti della Committente, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00); *<aggiungere in caso di rateizzazione della garanzia definitiva di cui all'art. 10 G dello Schema di Contratto Condizioni Generali>* pari al 50% dell'importo dovuto ai sensi del par. 21.2 del Disciplinare di gara. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a presentare - con le modalità stabilite nella *lex specialis* di gara e nel presente Contratto (Condizioni Speciali e Generali) la rata successiva di importo pari ad Euro _____

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



- = (_____/00), entro il giorno 15 del 18° mese decorrente dalla data di stipula del Contratto, ovvero entro il diverso termine concordato con la Committente.
4. Consip S.p.A. si riserva di risolvere il Contratto in caso di mancata costituzione della/e rata/e di garanzia definitiva dovuta con le modalità e/o nei tempi prescritti nel presente articolo e nell'articolo 10 G del Contratto Condizioni Generali.
 5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione: l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'articolo 24 S "Forza Maggiore".
 6. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato articolo 24 S "Forza Maggiore". Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 24 S "Forza Maggiore", comma 4, dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 15 S e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'articolo 17 delle Condizioni Generali.
 7. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 20 S - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 21 S - NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento è la gestione integrata delle Carte Acquisti e delle Carte di Inclusione e dei relativi rapporti amministrativi.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:
 - I. dati comuni (es. dati anagrafici, di contatto, reddituali ecc.);
 - II. dati appartenenti a particolari categorie di cui all'art. 9 del Regolamento UE/2016/679;
 - III. dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 del Regolamento UE.
5. Le categorie di interessati sono i soggetti beneficiari delle politiche di sostegno per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale come individuati:
 - per la **Carta acquisti** ai sensi dell'art. 81, co. 35, lett. b), del d.l. n. 112/2008 e s.m.i.,
 - per il **Carta di Inclusione** di cui all'articolo 4, comma 8, del D.L. n. 48/2023 recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" e successive modificazioni, convertito con modificazioni nella Legge n. 85 del 3 luglio 2023, utilizzata per l'erogazione dell'Assegno di inclusione.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;



- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive *< si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10>*, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Il Fornitore sarà inoltre obbligato al segreto d'ufficio in ordine a tutti i dati, le informazioni e la documentazione di cui verrà in possesso nel periodo di durata del Contratto e a farne uso esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto e del Capitolato Tecnico, impegnandosi a vincolare espressamente a tale obbligo anche il proprio personale in servizio nonché i soggetti terzi di cui eventualmente si avvale che dovrà essere adeguatamente e continuativamente formato in materia di protezione dei dati personali.



8. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nell'ambito del Piano di misure di sicurezza il Fornitore dovrà prevedere, tra le altre, le seguenti specifiche misure:

- ✓ idonee ed adeguate misure per consentire l'accesso ai dati personali solo ed esclusivamente al personale autorizzato, mediante l'adozione, per i sistemi informatici, di adeguati sistemi di autenticazione tramite credenziali (es. *access log*, *username* e *password*);
- ✓ funzionalità che siano in grado di tracciare adeguatamente ogni intervento/accesso ai sistemi attraverso modalità sicure (es. *access log*, *username* e *password*) e facilmente verificabili - in termini di riferimenti temporali e descrizione dell'evento che ha generato la necessità del trattamento – in modo tale da consentire alla PA le opportune verifiche;
- ✓ funzioni di backup dei sistemi e ripristino del servizio;
- ✓ tracciamento, conservazione dei log delle basi dati;
- ✓ pseudonimizzazione/cifratura dei dati personali;
- ✓ minimizzazione dei dati.

Il Responsabile deve inoltre adottare e costantemente aggiornare misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:

- trattamento di dati personali non autorizzate o illecite;
- gli incidenti di sicurezza/violazioni dei dati personali (cd. *data breach*);
- la violazione delle misure di sicurezza.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

9. **1) (Autorizzazione generale)** Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno



specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

<Oppure> 2) (Autorizzazione specifica) Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

10. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

11. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art.15 S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
13. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.



14. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
15. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali relativamente ai servizi oggetto del presente contratto; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
16. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. 15 S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
17. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
18. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.



19. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”*.
20. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
21. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie e in caso di inidoneità delle stesse potrà risolvere il Contratto.
22. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
23. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
24. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
25. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente articolo:

ARTICOLO 22 S - PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.>

ARTICOLO 23 S - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Per il presente contratto trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").
2. La Committente deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque non oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi del citato art. 215 del Codice e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.
3. Il numero dei membri del CCT è 3. La Committente concorderà con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le parti.

ARTICOLO 24 S - FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 15 S e/o



alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 19 S. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 25 S - COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Contratto, salvo ove non sia altrimenti previsto, dovranno pervenire:
 - a) per l'ordinaria corrispondenza, esclusivamente di carattere tecnico-operativo, per iscritto, tramite utilizzo della posta elettronica;
 - b) per ogni comunicazione formale, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a.r., o a mezzo corriere, o posta elettronica certificata, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da ciascuna delle Parti all'altra:

per la Parte Pubblica:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre n. 97, 00187 - Roma

Pec: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



Indirizzo email: _____

per il Gestore:

Pec: _____

Indirizzo email _____

2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 7 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 8 S: Garanzie sui Servizi erogati

Classificazione del Documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta di Inclusione per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ID 2699

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



Articolo 11 S: Risorse impiegate nel Servizio
Articolo 13 S: Monitoraggio
Articolo 14 S: Verifica di conformità
Articolo 15 S: Penali
Articolo 19 S: Condizione particolare di risoluzione
Articolo 20 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 21 S: Nomina Responsabile dati personali
Articolo 23 S: Collegio consultivo tecnico

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza
Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile
Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa
Articolo 10 G - Garanzia definitiva
Articolo 11 G - Recesso
Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi
Articolo 14 G - Subappalto
Articolo 15 G - Foro esclusivo
Articolo 16 G - Trattamento dei dati personali
Articolo 17 G - Risoluzione
Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)